



U.S.R.

IL RETTORE

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, concernente il "*Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*" e, in particolare, gli artt. 16 e ss.;

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, gli artt. 14, comma 2, lett. b); 29 e 43;

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art. 15;

VISTO il *Regolamento dei Corsi di Perfezionamento* emanato con D.R. n. 2120 del 17/06/2010;

RITENUTO opportuno di revisionare il sopra citato *Regolamento dei Corsi di Perfezionamento* in considerazione dell'esigenza, da un lato, di rimettere l'offerta delle attività formative di detti Corsi e la loro gestione alla autonoma determinazione dei dipartimenti universitari e, dall'altro, di consentire un controllo dell'Ateneo volto a verificare che l'attivazione dei Corsi di cui trattasi non pregiudichi la sostenibilità delle attività didattiche dei Corsi di studio e le attività di ricerca dei dipartimenti interessati;

VISTA la Delibera n. 16 del 25/07/2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il nuovo *Regolamento dei Corsi di perfezionamento*;

VISTA la Delibera n. 36 del 25/07/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul nuovo Regolamento di cui sopra;

DECRETA

Il *Regolamento dei Corsi di Perfezionamento*, emanato con D.R. n. 2120 del 17/06/2010 è modificato come nella nuova stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il nuovo Regolamento di cui sopra, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 2120 del 17/06/2010.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione: *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *dott. Antonio NASTI*



REGOLAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 1 Finalità

1. Allo scopo di favorire iniziative didattiche finalizzate all'approfondimento di specifiche tematiche e all'acquisizione di competenze professionali in particolari ambiti didattico-scientifici, l'Università degli Studi di Napoli Federico II può organizzare corsi di perfezionamento.
2. I corsi di perfezionamento sono istituiti con decreto del Rettore.

Art. 2 Istituzione

1. I corsi di perfezionamento sono proposti da uno o più Dipartimenti anche in collaborazione con altre strutture dell'ateneo, nonché, previa stipula di apposita convenzione, con altre istituzioni universitarie, ordini professionali, enti pubblici o privati.
2. La proposta di istituzione, comprensiva del regolamento del Corso, è presentata da non meno di tre docenti, di cui almeno un professore di ruolo, ai rispettivi Consigli di Dipartimento di afferenza.
3. La proposta istitutiva e il relativo Regolamento del Corso sono approvati dai Consigli di Dipartimento interessati e trasmessi a cura del Direttore del Dipartimento individuato quale sede amministrativa ai competenti uffici dell'amministrazione dal 1 maggio al 31 dicembre di ogni anno, precedente l'avvio dell'anno accademico di riferimento. Il predetto termine può essere derogato esclusivamente in caso di proposte formulate per la partecipazione a bandi pubblici che utilizzino fondi regionali, nazionali o europei. La delibera di approvazione deve altresì indicare che l'attivazione del corso di perfezionamento non pregiudica l'attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti interessati.
4. L'istituzione del corso e l'approvazione del relativo regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.
5. I corsi di perfezionamento sono istituiti con decreto del Rettore che contestualmente emana il regolamento del Corso.
6. La proposta istitutiva, ovvero il progetto formativo e gestionale del corso di perfezionamento, deve essere predisposta su apposita procedura telematica a campi obbligati con controllo interno. Tale procedura consente, altresì, l'estrazione del regolamento del Corso.

Art. 3 Elementi caratterizzanti la proposta del corso di Perfezionamento

1. La proposta istitutiva deve indicare:
 - a. i proponenti, il coordinatore del corso e il dipartimento sede amministrativo-contabile dello stesso;
 - b. il titolo, le finalità e il contenuto del corso;
 - c. la durata dello stesso che di norma, non è inferiore a tre mesi e non è superiore ad un anno, prevedendo comunque un carico didattico non inferiore a 5 CFU e non superiore a 30 CFU;
 - d. le modalità di erogazione del carico didattico previsto, tenendo conto che le ore di didattica frontale non possono eccedere un terzo del carico didattico complessivo;



- e. l'articolazione del percorso didattico – formativo con indicazione dei professori e dei ricercatori interni all'Ateneo che dovranno garantire non meno del 50% delle attività di didattiche frontali. Le attività di docenza ai corsi di perfezionamento non rientrano nel computo degli impegni istituzionali di professori e ricercatori;
- f. titolo di studio – laurea, laurea magistrale o equipollenti ai sensi della vigente normativa - per l'accesso al corso coerente con le finalità dello stesso;
- g. numero minimo e massimo dei partecipanti;
- h. obbligo di frequenza, pari almeno all'80% del totale dell'impegno orario previsto;
- i. modalità di verifica del profitto;
- j. importo del contributo di partecipazione;
- k. il piano finanziario che, sviluppato sulle previsioni di entrata, deve dimostrare la copertura dei costi pieni generati dall'impiego di tutte le risorse previste per il Corso deve essere articolato nelle seguenti voci:
 - i. per le entrate: contributo di iscrizione, risorse del dipartimento ivi compresi eventuali economie derivanti da precedenti edizioni, eventuali finanziamenti esterni;
 - ii. per le uscite: due quote obbligatorie ciascuna pari al 5% del totale delle entrate del corso da destinare al Bilancio di Ateneo e al budget di Dipartimento quale contributo forfettario per la copertura delle spese generali e degli oneri non direttamente imputabili al Corso; spese per contratti per la didattica e seminari; spese per attrezzature e materiali a supporto della didattica; spese di gestione e funzionamento; spese per attività di promozione; altro.
- l. eventuali convenzioni per la collaborazione con altre università o con strutture extrauniversitarie.

Art.4 Attivazione

1. I corsi di perfezionamento sono annualmente attivati previa delibera dei competenti Consigli di Dipartimento con la quale si richiede, altresì, l'emissione del Bando di ammissione.
2. Nel caso l'attivazione preveda anche la modifica del regolamento del corso, prima della delibera del Consiglio di Dipartimento si dovrà, invece, seguire l'iter di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 5 Organi del corso

1. Sono Organi del corso:
 - a. Il Consiglio del Corso;
 - b. Il Coordinatore.
2. Il Consiglio è composto dai tre docenti proponenti, nonché da professori di ruolo e ricercatori Universitari, da ricercatori di Enti pubblici e privati, da rappresentanti del mondo del lavoro, da esperti di elevata e comprovata qualificazione.
3. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio deve essere costituita da professori e ricercatori dell'Ateneo Federico II. Il numero dei componenti va da un minimo di cinque a un massimo di undici, compreso il Coordinatore, salvo deroghe previste per i Corsi in convenzione.
4. Il Consiglio designa i componenti della commissione per l'ammissione e per la verifica finale. Propone i nominativi di esperti di elevata e comprovata qualificazione da invitare per seminari e conferenze nonché i requisiti di competenza scientifica e professionale da richiedere agli eventuali *tutors* di supporto alla didattica. Propone al Coordinatore l'acquisto e/o l'impiego di apparecchiature e strumenti necessari alle attività formative. Il Consiglio ha competenze in ordine alla programmazione delle attività didattiche previste dal regolamento del Corso.



5. Il Coordinatore è un professore di ruolo dell'Ateneo fridericiano facente parte del Consiglio di Corso. È responsabile della organizzazione della didattica e dei servizi ad essa correlati. Coordina i lavori del Consiglio e cura la realizzazione di quanto deliberato dal Consiglio di corso. Organizza il lavoro degli eventuali *tutors* del Corso. Cura i rapporti con il/i Dipartimenti e le altre Strutture coinvolte nella realizzazione del Corso, nonché con gli uffici dell'Amministrazione Centrale. Cura altresì i rapporti con i soggetti esterni con cui sono previste convenzioni. Formula le proposte di spesa da sottoporre alla struttura responsabile della gestione. Propone al Consiglio di Dipartimento la riattivazione del Corso e le eventuali modifiche regolamentari. Redige, alla fine di ciascuna edizione del Corso, la relazione sui risultati di fine Corso che è trasmessa al Consiglio del Dipartimento proponente per la sua approvazione. Sottoscrive l'attestato di frequenza. E' responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati inerenti ai Corsi di cui è coordinatore nella procedura telematica di cui al precedente art. 2, comma 6.
6. Un professore non può essere Coordinatore di più di tre Corsi di Perfezionamento per anno accademico.

Art. 6 Ammissione

1. Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi coloro che siano in possesso di laurea, laurea magistrale o titoli equipollenti ai sensi della vigente normativa.
2. L'ammissione al corso è per titoli e/o per esami. La Commissione esaminatrice è composta dal Coordinatore e da almeno altri due membri designati dal Consiglio del corso, di cui almeno uno deve essere scelto tra professori di ruolo e/o ricercatori dell'Ateneo.

Art. 7 Compensi

1. Gli incarichi da conferire nell'ambito dei corsi di cui al presente Regolamento sono affidati, su proposta del Consiglio di Corso di Perfezionamento, dal Dipartimento sede amministrativa del corso, nel rispetto della vigente normativa.
2. Ai professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo possono essere riconosciuti compensi per lo svolgimento di attività didattiche svolte nell'ambito del corso di perfezionamento.

Art. 8 Attestato di frequenza

1. Al termine del corso è rilasciato ai partecipanti, che abbiano superato la verifica finale, a cura del Dipartimento sede amministrativa del corso di perfezionamento, un attestato di frequenza firmato dal Coordinatore del corso con indicazione della durata e dei C.F.U.

Art. 9 Soppressione

1. I corsi di perfezionamento istituiti che, a qualunque titolo, non vengano svolti per due anni accademici consecutivi, vengono soppressi con decreto rettorale. A tal fine i Dipartimenti sede amministrativa degli stessi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti, insieme con la delibera con cui si approvano nuove istituzioni o riattivazioni, i corsi di perfezionamento non svolti nei due anni accademici precedenti.





Art. 10 Norma transitoria

1. Nelle more del perfezionamento della procedura informatica di cui ai precedenti articoli, le proposte istitutive dei corsi di perfezionamento e i relativi regolamenti saranno redatte utilizzando lo Schema-Tipo disponibile sul portale di Ateneo.

APPENDICE

PER SCARICARE LO SCHEMA TIPO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO CLICCARE SU

[SCHEMA TIPO](#)